

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del modello-tipo di disciplinare per la coltivazione delle cave ai sensi dell'articolo 7 - comma 2 e dell'articolo 3 - comma 2 - lettera e) - della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7.

Il giorno **13 Aprile 2007** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MAURO GILMOZZI

SILVANO GRISENTI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

MARTA DALMASO

TIZIANO SALVATERRA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto che in data 15 novembre 2006 è entrata in vigore la legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante “Disciplina dell’attività di cava” che revisiona e riorganizza la normativa di settore ed abroga la legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

preso atto dei contenuti della nuova legge di settore che prevedono delle nuove fattispecie da inserire nel disciplinare, è stato elaborato un nuovo modello - tipo di disciplinare per la coltivazione di cava;

tenuto conto che l’articolo 7 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, consente la coltivazione delle cave, previo rilascio dell’autorizzazione comunale, al proprietario del suolo dove è situato il giacimento o a chi ne dimostri la disponibilità, nel rispetto del disciplinare redatto sulla base di un modello-tipo, approvato dalla Giunta provinciale su parere del Comitato cave;

tenuto conto che, nel caso di cave di proprietà comunale, la coltivazione è esercitata sulla base di un atto di concessione nel rispetto del disciplinare ad esso allegato;

preso atto che, ai sensi dell’articolo 3 - comma 2 - lettera e) - della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, il “Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali”, detta i criteri per la redazione del modello - tipo di disciplinare di autorizzazione o di concessione;

accertato che il Testo coordinato del vigente “Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali”, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2533, di data 10 ottobre 2003, stabilisce al capitolo 3.10 della Relazione i “Criteri minimi per la redazione dei disciplinari”;

verificato che, ai sensi dell’articolo 37 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, il vigente “Piano provinciale per l’utilizzazione delle sostanze minerali”, approvato ai sensi della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m., mantiene la sua efficacia fino all’approvazione del nuovo piano;

preso atto che il Comitato tecnico interdisciplinare, istituito ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m. è in carica, per quanto disposto dall’art. 37 – comma 1 – della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, fino alla nomina del nuovo, previsto dall’art. 2 ed ha espresso, con deliberazione n. 5/2007, di data 7 marzo 2007, parere favorevole sul nuovo modello-tipo di disciplinare predisposto dal Servizio Minerario;

dato atto che il disciplinare approvato con il presente provvedimento sostituisce quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 805, di data 12 febbraio 1999 e che i disciplinari di cava a tutt’oggi vigenti devono essere integrati con le nuove fattispecie previste dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;

vista la legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;

visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 7 - comma 2 e dell’articolo 3 - comma 2 - lettera e) - della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, il modello-tipo di disciplinare per la coltivazione delle cave, distinto per cava privata e per cava pubblica, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da utilizzare da parte delle Amministrazioni comunali competenti, con gli opportuni adattamenti, sia nel caso di materiali rocciosi che nel caso di materiali sciolti;

- 2) di dare atto che il disciplinare approvato con il presente provvedimento sostituisce quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 805, di data 12 febbraio 1999 e che i disciplinari di cava a tutt'oggi vigenti devono essere integrati con le nuove fattispecie previste dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;
- 3) di inviare copia della presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni interessati;
- 4) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

ARB

Allegato parte integrante

MODELLO-TIPO DI DISCIPLINARE “AUTORIZZAZIONE DI CAVA PRIVATA”

(Allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 749 di data 13 aprile 2007)

MODELLO TIPO DI DISCIPLINARE

AUTORIZZAZIONE DI CAVA PRIVATA

(legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

COMUNE DI.....

ART. 1

Oggetto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha per oggetto la coltivazione della cava di
..... denominata “.....
.....”, ubicata in
località

2. La cava deve essere coltivata come prevede il progetto esaminato dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta di data, con le seguenti prescrizioni:

-
-

-
-

3. (Solo per le cave di porfido) E' vietato vendere il materiale tout-venant che non è stato oggetto di cernita.

4. (eventuale prescrizione ai sensi dell'art. 7 – comma 3, che la ditta autorizzata effettui direttamente le prime lavorazioni - altre eventuali prescrizioni del comune non in contrasto con il progetto di coltivazione e con quelle di cui al comma 2).....

5. Il progetto con queste prescrizioni costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione.

ART. 2

Titolare dell'autorizzazione

1. Titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è la ditta

 con sede in.....
 partita I.V.A.....

2. L'autorizzazione può essere volturata dal comune su domanda sottoscritta da entrambe le parti interessate, senza parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave.

ART. 3

Area autorizzata

1. L'area oggetto dell'autorizzazione si identifica con le seguenti particelle fondiarie in C.C.....

- (indicare il numero della p.f. ed il titolo che determina la disponibilità del suolo: proprietà, affitto, comodato, ecc.)

-
-
-
-
-
-
-

come indicato nel progetto di cui all'articolo 1 ed è delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da n..... cippi in materiale idoneo, contraddistinti dai numeri (o lettere)..... e da (indicare l'eventuale delimitazione naturale quale strada, parete rocciosa, ecc.)

La posizione dei cippi deve essere georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale ed i relativi dati comunicati al servizio provinciale competente in materia mineraria e al comune.

2. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.

ART. 4

Durata dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione è stabilita in anni a decorrere dal e pertanto fino al..... (in caso di progetto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale la durata non può superare quella stabilita per la compatibilità ambientale dalla Giunta provinciale)
2. La scadenza dell'autorizzazione comporta la cessazione immediata dell'attività.

3. L'autorizzazione può essere prorogata, su motivata richiesta del titolare da presentare entro la data di scadenza, solo per il periodo necessario a:

- completare i lavori di coltivazione e ripristino autorizzati (al massimo per un anno);
- adottare il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione.

ART. 5

Cauzione

1. A garanzia del rispetto di questo disciplinare, il titolare dell'autorizzazione deve aver depositato a favore del comune, nelle forme previste dalla legge, la cauzione (anche in forma di fideiussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale) stabilita dal Comitato tecnico interdisciplinare cave, pari ad euro.....

2. La cauzione deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.

3. La cauzione può essere ridotta, previa modifica dell'autorizzazione, quando una parte dell'area interessata dalla coltivazione è già stata oggetto della prevista sistemazione ambientale.

4. La cauzione è svincolata dopo la cessazione dell'autorizzazione, previa constatazione dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti da questo disciplinare.

ART. 6

Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.

2. Come stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, il contributo da versare annualmente è pari ad Euro/m³
..... di materiale estratto, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti stabiliti successivamente dalla Giunta provinciale.

3. Il contributo è versato con le seguenti modalità:.....
.....
.....
.....

ART. 7

Programma annuale di esbosco

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il titolare dell'autorizzazione presenta al comune il programma di esbosco necessario per la prosecuzione della coltivazione programmata per l'anno successivo, tenuto conto del progetto autorizzato, delle condizioni di sicurezza del cantiere e di quanto stabilito dall'art. 118 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m¹

2. Il comune, avvalendosi della collaborazione della struttura provinciale competente in materia mineraria e previo assegno da parte dell'autorità forestale, dispone il taglio delle piante prima della ripresa primaverile dei lavori.

3. L'area sottratta al bosco deve essere compensata direttamente (ovvero in forma di compensazione secondaria con versamento della somma di Euro..... in rate annuali anticipate/posticipate indicizzate secondo i parametri I.S.T.A.T. nel fondo

¹ "La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscano motivo di pericolo siano asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m. dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.

Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.

L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini."

forestale provinciale di cui all'art. 27 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48 sul conto delle Migliorie Boschive dell'Ente.....) in località

.....sulle pp.ff.

C.C..... con le seguenti modalità:

.....

.....

.....

ovvero.....

.....

ART. 8

Impiego di esplosivi

1. Il brillamento delle mine non deve coincidere con l'orario di lavoro e deve rispettare le seguenti prescrizioni (indicare gli eventuali ulteriori periodi ed orari di divieto):

.....

.....

2. Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad attenersi agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di uso di esplosivo, deve predisporre un piano di tiro quando in prossimità del luogo di brillamento esistono opere o strutture che possono essere danneggiate, ovvero situazioni naturali che possono essere compromesse.

3. Il piano di tiro deve specificare:

- la disposizione spaziale dei fori da mina;
- la disposizione della carica di ciascun foro;
- i mezzi di accensione ed i ritardi progettati;
- la quantità massima totale di esplosivo innescata contemporaneamente;
- le misure di sicurezza che saranno adottate nel caso particolare, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore.

4. Al piano di tiro deve essere allegata una mappa in scala non inferiore a 1:2880 riportante le opere, strutture o situazioni naturali che potrebbero essere compromesse, oltre all'ubicazione delle volate progettate.
5. Le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.
6. Per evitare proiezioni di materiale, l'intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d'arte.

ART. 9

Materiale di scarto

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo riutilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa.

ART. 10

Tutela igienico-sanitaria e sicurezza

1. Il titolare dell'autorizzazione deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge.
3. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina meccanica che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

ART. 11

Sistemazione del suolo e ripristino ambientale

- 1.** Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, fatta salva l'eventuale proroga, il titolare dell'autorizzazione deve completare la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 1.
- 2.** Anche in caso di rinuncia per non ulteriore sfruttabilità del giacimento, la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale sono obbligatori ed in tal caso devono essere autorizzati quale variante al progetto di coltivazione.

ART. 12

Sospensione dell'autorizzazione

- 1.** Fatte salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione di questo disciplinare il comune, previa diffida, sospende l'autorizzazione con obbligo di immediata cessazione dei lavori.
- 2.** L'autorizzazione è sospesa anche se si verificano le situazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) - comma 1 - dell'art. 14.
- 3.** Nei casi di cui al comma 2, il provvedimento è adottato, previa diffida, dalla struttura provinciale competente in materia mineraria ovvero dalle altre strutture provinciali o comunali, in base alla propria competenza.

ART. 13

Decadenza dell'autorizzazione

- 1.** Se, dopo un provvedimento di sospensione, il titolare dell'autorizzazione incorre nuovamente nella medesima tipologia d'inadempimento, il comune, tenuto conto della

gravità del comportamento antigiuridico, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 14

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata, quando obiettive motivazioni inducono a ritenere che la prosecuzione dell'attività, alternativamente:

- a) possa pregiudicare la stabilità del suolo;
- b) possa costituire pericolo alla salute;
- c) possa costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico;
- d) possa causare gravi danni ambientali (in questo caso deve essere acquisito il preventivo parere del Comitato provinciale per l'ambiente);
- e) contrasti con sopravvenute esigenze di prevalente interesse pubblico (in questo caso è previsto un equo indennizzo in relazione al pregiudizio derivato dal mancato esercizio dell'attività).

2. L'autorizzazione può essere revocata anche quando sono violate le norme relative ai contratti di lavoro nazionali e provinciali.

3. L'autorizzazione è revocata altresì, previa diffida:

- a) in caso di accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione;
- b) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori.

ART. 15

Rinuncia dell'autorizzazione

1. Il titolare può rinunciare all'autorizzazione prima del termine di scadenza presentando al comune una dichiarazione corredata da una variante al progetto di

coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tener conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.

ART. 16

Modifica del disciplinare

- 1.** Il disciplinare può essere modificato su richiesta del titolare dell'autorizzazione, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave.
- 2.** Il comune può inoltre modificare il disciplinare, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave, quando è necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dei provvedimenti ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

ART. 17

Dati statistici

- 1.** Il titolare dell'autorizzazione deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

ART. 18

Richiamo alle norme di legge

- 1.** Per quanto non previsto da questo disciplinare valgono le norme di legge in vigore.

ART. 19

Spese

- 1.** Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo disciplinare sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Questo disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata da:.....con provvedimento n.....di data.....

(Luogo e data)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO

Allegato parte integrante

MODELLO-TIPO DI DISCIPLINARE “CONCESSIONE DI CAVA PUBBLICA”

(Allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 749 di data 13 aprile 2007)

**MODELLO TIPO DI DISCIPLINARE
CONCESSIONE DI CAVA PUBBLICA**

(legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

COMUNE DI.....

ART. 1

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la coltivazione della cava di
..... denominata “.....”
.....”, ubicata in
località

2. La cava deve essere coltivata come prevede il progetto esaminato dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta di data, con le seguenti prescrizioni:

-
-

-
-

3. (Solo per le cave di porfido) E' vietato vendere il materiale tout-venant che non è stato oggetto di cernita.

4. (eventuale prescrizione ai sensi dell'art. 12 – comma 2, che il concessionario effettui direttamente le prime lavorazioni - altre eventuali prescrizioni del comune non in contrasto con il progetto di coltivazione e con quelle di cui al comma 2).....

5. Il progetto con queste prescrizioni costituisce parte integrante e sostanziale della concessione.

ART. 2

Titolare della concessione

1. Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la ditta

 con sede in.....
 partita I.V.A.....

ART. 3

Area in concessione

1. L'area oggetto della concessione si identifica con le seguenti particelle fondiarie in C.C.
 di proprietà comunale (precisare l'eventuale diritto di uso civico), come indicato nel progetto di cui all'articolo 1 ed è delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da n. cippi in materiale idoneo

contraddistinti dai numeri (o lettere).....

e da (indicare l'eventuale delimitazione naturale quale strada, parete rocciosa, ecc.)

La posizione dei cippi deve essere georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale ed i relativi dati comunicati al servizio provinciale competente in materia mineraria e al comune.

2. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del concessionario e su indicazione del comune, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.

ART. 4

Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni a decorrere dal e pertanto fino al.....
(in caso di progetto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale la durata non può superare quella stabilita per la compatibilità ambientale dalla Giunta provinciale)

2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell'attività.

3. La concessione può essere prorogata, su motivata richiesta del concessionario da presentare entro la data di scadenza, solo per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione e ripristino autorizzati (al massimo per un anno).

ART. 5

Cauzione

1. A garanzia del rispetto di questo disciplinare, il concessionario deve aver depositato a favore del comune, nelle forme previste dalla legge, la cauzione (anche in forma di fideiussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale) stabilita dal Comitato tecnico interdisciplinare cave, pari ad euro

2. La cauzione deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.

3. La cauzione può essere ridotta, previa modifica della concessione, quando una parte dell'area interessata dalla coltivazione è già stata oggetto della prevista sistemazione ambientale.

4. La cauzione è svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti da questo disciplinare.

ART. 6

Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.

2. Come stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, il contributo da versare annualmente è pari ad Euro/m³
.....di materiale estratto, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti stabiliti successivamente dalla Giunta provinciale.

3. Il contributo è versato con le seguenti modalità:.....
.....
.....
.....

ART. 7

Canone di concessione dei lotti comunali

1. Il canone annuo di concessione (art.12 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7) è determinato moltiplicando il volume di materiale estratto nell'anno per il prezzo unitario di aggiudicazione che è pari ad Euro/m³
2. Il prezzo unitario di aggiudicazione è aggiornato annualmente nella misura prevista dal bando di gara.
3. Limitatamente alle cave di porfido di cui all'art. 33 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, il canone è stabilito ai sensi degli articoli 35 e 36 della stessa legge ed aggiornato sulla base delle modifiche apportate dalla Giunta provinciale, dall'anno successivo.
4. Il canone è versato con le seguenti modalità:.....
.....
.....
.....

ART. 8

Programma annuale di esbosco

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il concessionario presenta al comune il programma di esbosco necessario per la prosecuzione della coltivazione programmata per l'anno successivo, tenuto conto del progetto autorizzato, delle condizioni di sicurezza del cantiere e di quanto stabilito dall'art. 118 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m..¹

¹ *“La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo siano asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m. dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.*

Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.

L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini.”

2. Il comune, avvalendosi della collaborazione della struttura provinciale competente in materia mineraria e previo assegno da parte dell'autorità forestale, dispone il taglio delle piante prima della ripresa primaverile dei lavori.

3. L'area sottratta al bosco deve essere compensata direttamente (ovvero in forma di compensazione secondaria con versamento della somma di Euro..... in rate annuali anticipate/posticipate indicizzate secondo i parametri I.S.T.A.T. nel fondo forestale provinciale di cui all'art. 27 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48 sul conto delle Migliorie Boschive dell'Ente.....) in località
.....sulle pp.ff.
C.C..... con le seguenti modalità:

.....
.....
.....

ART. 9

Impiego di esplosivi

1. Il brillamento delle mine non deve coincidere con l'orario di lavoro e deve rispettare le seguenti prescrizioni (indicare gli eventuali ulteriori periodi ed orari di divieto):

.....

2. Il concessionario, oltre ad attenersi agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di uso di esplosivo, deve predisporre un piano di tiro quando in prossimità del luogo di brillamento esistono opere o strutture che possono essere danneggiate, ovvero situazioni naturali che possono essere compromesse.

3. Il piano di tiro deve specificare:

- la disposizione spaziale dei fori da mina;
- la disposizione della carica di ciascun foro;

- i mezzi di accensione ed i ritardi progettati;
- la quantità massima totale di esplosivo innescata contemporaneamente;
- le misure di sicurezza che saranno adottate nel caso particolare, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore.

4. Al piano di tiro deve essere allegata una mappa in scala non inferiore a 1:2880 riportante le opere, strutture o situazioni naturali che potrebbero essere compromesse, oltre all'ubicazione delle volate progettate.

5. Le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.

6. Per evitare proiezioni di materiale, l'intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d'arte.

ART. 10

Materiale di scarto

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo riutilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa.

ART. 11

Tutela igienico-sanitaria e sicurezza

1. Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro.

2. Il concessionario deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge.

3. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina meccanica che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

ART. 12

Sistemazione del suolo e ripristino ambientale

1. Entro il termine di scadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga, il concessionario deve completare la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 1.

2. Anche in caso di rinuncia per non ulteriore sfruttabilità del giacimento, la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale sono obbligatori ed in tal caso devono essere autorizzati quale variante al progetto di coltivazione.

ART. 13

Sospensione della concessione

1. Fatte salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione di questo disciplinare il comune, previa diffida, sospende la concessione con obbligo di immediata cessazione dei lavori.

2. La concessione è sospesa anche se si verificano le situazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) - comma 1 - dell'art. 15.

3. Nei casi di cui al comma 2, il provvedimento è adottato, previa diffida, dalla struttura provinciale competente in materia mineraria ovvero dalle altre strutture provinciali o comunali, in base alla propria competenza.

ART. 14

Decadenza della concessione

1. Se, dopo un provvedimento di sospensione, il concessionario incorre nuovamente nella medesima tipologia d'inadempimento, il comune, tenuto conto della gravità del comportamento anti giuridico, può dichiarare la decadenza della concessione.
2. La decadenza è dichiarata dal comune anche per il mancato versamento del canone di concessione.

ART. 15

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata, quando obiettive motivazioni inducono a ritenere che la prosecuzione dell'attività, alternativamente:
 - a) possa pregiudicare la stabilità del suolo;
 - b) possa costituire pericolo alla salute;
 - c) possa costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico;
 - d) possa causare gravi danni ambientali (in questo caso deve essere acquisito il preventivo parere del Comitato provinciale per l'ambiente);
 - e) contrasti con sopravvenute esigenze di prevalente interesse pubblico (in questo caso è previsto un equo indennizzo in relazione al pregiudizio derivato dal mancato esercizio dell'attività).
2. La concessione può essere revocata anche quando sono violate le norme relative ai contratti di lavoro nazionali e provinciali.
3. La concessione è revocata altresì, previa diffida:
 - a) in caso di accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione;
 - b) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori.

Art. 16

Rinuncia della concessione

1. Il titolare può rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza presentando al comune una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tener conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.

ART. 17

Modifica del disciplinare

1. Il disciplinare può essere modificato su richiesta del concessionario, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave.

2. Il comune può inoltre modificare il disciplinare, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave, quando è necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dei provvedimenti ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

ART. 18

Dati statistici

1. Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

ART. 19

Richiamo alle norme di legge

1. Per quanto non previsto da questo disciplinare valgono le norme di legge in vigore.

ART. 20

Spese

- 1.** Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo disciplinare sono a carico del concessionario.

Questo disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della concessione rilasciata da:.....con provvedimento n.....di data.....

(Luogo e data)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO